Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE

Ufficio federale di veterinaria UFV
Affari internazionali

Versione del 1/7/2007

Condizioni integrative specifiche per l'importazione di animali d'acquacoltura vivi da Paesi terzi

Il presente documento è parte integrante delle condizioni d'importazione pubblicate sul sito dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV). Le informazioni complete sono disponibili sul sito www.bvet.admin.ch

Attenzione: l'importazione di pesci e gamberi d'acqua dolce che figurano nell'**allegato 3** dell'Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (si veda il sito dell'UFV) è in linea di principio **vietata**, in quanto la loro presenza può comportare una modifica indesiderata della fauna. In relazione ai gamberi d'acqua dolce, il divieto vige esclusivamente per i Reptanti; non si applica invece per i Natanti, di cui fanno parte soprattutto i gamberetti.
Vengono concesse deroghe al divieto solo per i gamberi del genere Cherax destinati al consumo umano (si vedano le condizioni relative al diritto della pesca) e, in presenza di determinate circostanze, per l'importazione di animali destinati ai giardini zoologici o agli istituti di ricerca. Tali animali sono **soggetti ad autorizzazione.**

Sono considerati **animali d'acquacoltura** i pesci vivi, i crostacei e i molluschi acquatici (incluse le cozze) in qualsiasi stadio del loro sviluppo (inclusi gameti, uova, sperma), compresi quelli di origine selvatica se destinati a un'azienda d'acquacoltura. Queste condizioni sono applicabili per i pesci di ripopolamento se questi ultimi vengono introdotti in un'azienda d'acquacoltura prima di essere immessi in acque libere.
Se tuttavia tali animali vengono importati per essere immessi direttamente nelle acque libere, le condizioni vanno stabilite caso per caso: per avere informazioni al riguardo occorre quindi rivolgersi anticipatamente all'UFV.

Le condizioni d'importazione riportate di seguito si applicano anche per i **pesci vivi destinati al consumo umano diretto** (parallelamente vigono tuttavia anche i requisiti per l'importazione di derrate alimentari; si veda il sito dell'UFV alla voce Importazione e transito > Derrate alimentari di origine animale > Prodotti della pesca).

Le condizioni seguenti **non vengono tuttavia applicate per l'importazione di molluschi, echinodermi, tunicati, gasteropodi e crostacei destinati al consumo umano diretto**. Per queste categorie di animali si applicano esclusivamente le condizioni d'importazione per le derrate alimentari di origine animale. Attenzione: per i gamberi d'acqua dolce vanno sempre osservate anche le condizioni previste dalla legislazione in materia di pesca.

Condizioni d'importazione:

1. Condizioni d'importazione secondo la legislazione in materia di pesca (si veda anche il promemoria "Condizioni relative al diritto della pesca per l'importazione in Svizzera di pesci vivi, uova, sperma di pesce e di gamberi d'acqua dolce" sul sito dell'UFV)**:**

Per l'importazione di **pesci vivi e gamberi d'acqua dolce** è sempre necessaria un'**autorizzazione** conformemente alla legislazione in materia di pesca. Vengono rilasciate autorizzazioni annuali per ogni azienda di destinazione e per le specie indicate, eccezion fatta per i pesci di ripopolamento. La domanda va presentata per iscritto con **almeno 3 settimane** di anticipo sulla (prima) importazione prevista (formulario di domanda disponibile sul sito dell'UFV).

2. Condizioni d'importazione CITES:

Per l'importazione di animali d'acquacoltura da Paesi terzi è richiesto un **permesso CITES** rilasciato dall'Ufficio federale di veterinaria (UFV). Il permesso va richiesto **almeno 3 settimane** prima dell'importazione. Nota bene: in caso di pesci vivi e gamberi d'acqua dolce per i quali è richiesta anche un'autorizzazione conformemente alla legislazione in materia di pesca va presentata una sola domanda; il permesso CITES e l'autorizzazione conforme alla legislazione in materia di pesca vengono coordinate internamente.

L'importatore è tenuto a informarsi tempestivamente presso l'**ufficio veterinario cantonale**, prima dell'importazione, circa le disposizioni applicabili per l'azienda di destinazione/il tipo di detenzione previsto (ad es. circa l'obbligo di registrazione delle aziende di piscicoltura, eventuali autorizzazioni necessarie per la detenzione ecc.).

Gli animali d'acquacoltura possono essere importati esclusivamente da Paesi terzi autorizzati per la specie animale/categoria in questione; in alcuni casi vengono disciplinati anche impieghi specifici (si veda il sito Internet alla voce "Paesi d'origine autorizzati e modelli dei certificati d'importazione prescritti").

Al momento di varcare il confine, va effettuata una visita veterinaria di confine. In tale occasione viene controllato anche il **certificato di sanità originale** (si veda sotto). Maggiori informazioni riguardo al controllo veterinario di confine sono contenute nel capitolo "Controllo veterinario di confine").

Generalmente all'arrivo non è prevista alcuna quarantena. Qualora si rendesse necessario per la protezione delle acque e delle popolazioni animali locali, il veterinario cantonale può richiedere per il singolo caso misure di isolamento e/o visite.

Dopo l'arrivo è necessario pulire ed eventualmente disinfettare i veicoli di trasporto. Se nel trasporto via terra si utilizza acqua, i veicoli devono essere predisposti in modo che l'acqua non possa fuoriuscire dal veicolo durante il trasporto.
Quest'ultimo deve essere effettuato garantendo un'efficace protezione della salute degli animali d'acquacoltura, in particolare con il ricambio dell'acqua. Detto ricambio deve essere effettuato in luoghi che rispondano ai requisiti prescritti nell'allegato D della Direttiva 91/67/CEE.

3. Ulteriori condizioni:

Le condizioni d'importazione secondo la legislazione in materia di conservazione delle specie si applicano ad es. per gli storioni, l'arowana asiatico, gli ippocampi e i ceratodi (si veda il sito dell'UFV alla voce Animali e piante selvatici / CITES).

A livello cantonale è richiesta un'autorizzazione di detenzione ad es. per tutti i pesci che in ambiente naturale possono raggiungere 1 m di lunghezza.

Documenti d'importazione:

I. Per pesci vivi (incl. uova e gameti):

Il **certificato di sanità** di cui nell'**allegato II** della decisione 2003/858/CE della Commissione (si veda il sito Internet).
Nota bene: l'opzione "importazione diretta in centri d'importazione riconosciuti" non è applicabile in quanto in Svizzera non esistono attualmente (conformemente all'articolo 9) centri d'importazione riconosciuti.

II. Per molluschi (acquatici) (incl. loro uova e gameti) destinati all'accrescimento, all'ingrasso alla reimmersione nelle acque o alla trasformazione prima del consumo:

Il **certificato di sanità** di cui nell'**allegato II** della decisione 2003/804/CE (si veda il sito Internet).
Nota bene: l'opzione "importazione diretta in centri d'importazione riconosciuti" non è applicabile in quanto in Svizzera non esistono attualmente (conformemente all'articolo 8) centri d'importazione riconosciuti.

III. Per crostacei (acquatici) vivi / prodotti provenienti da Paesi terzi e destinati al consumo umano diretto si applicano le condizioni per l'importazione di prodotti della pesca come derrate alimentari (si veda alla voce Importazione e transito > Derrate alimentari di origine animale > Prodotti della pesca).

Nota bene: i metodi di trasformazione dei crostacei / prodotti importati devono tenere in considerazione i potenziali rischi per la salute degli animali acquatici indigeni d'acquacoltura e selvatici (in particolare quando si **eliminano i rifiuti.** Se tali rifiuti vengono utilizzati per alimentare i pesci devono prima essere sottoposti ad un trattamento il cui effetto corrisponda a quello di un riscaldamento a temperatura di ebollizione della durata di almeno 20 minuti, conformemente all'art. 20 dell'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) e all'art. 43 dell'Ordinanza sulle epizoozie (OFE).